



Comune di Campagnola Emilia
Provincia di Reggio Emilia

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPORT
A SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DI MINORI
AD ATTIVITA' SPORTIVE.
APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA
VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE
ECONOMICA DEGLI UTENTI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 21 del 24/03/2017

Entrato in vigore il 10 maggio 2017



Comune di Campagnola Emilia

Provincia di Reggio Emilia

INDICE

Art. 1 - Finalità	pag. 3
Art. 2 - Destinatari	pag. 3
Art. 3 - Requisiti e condizioni per l'accesso ai contributi	pag. 3
Art.4 - Entità del contributo	pag. 4
Art.5 - Modalità di concessione del contributo	pag. 4
Art.6 - Annullamento o revoca del contributo	pag. 5
Art. 7 - Trasparenza	pag. 5
Art.8 - Entrata in vigore	pag. 5



Comune di Campagnola Emilia Provincia di Reggio Emilia

Art. 1 - Finalità

1. Il Comune di Campagnola Emilia, al fine di agevolare bambini e bambine, ragazzi e ragazze ad avvicinarsi e praticare l'attività sportiva, riconoscendone le funzioni di socialità, di integrazione, di promozione al benessere fisico e psichico, promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico che si frappongono al pieno godimento di tale diritto attraverso l'attribuzione di contributi a parziale copertura delle quote o rette di frequenza ad attività sportive in orario extrascolastico.

Art. 2 - Destinatari

1. Sono destinatari del presente regolamento le famiglie (ovvero chi esercita la potestà genitoriale) dei minori da 6 a 18 anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno sportivo di riferimento, residenti a Campagnola Emilia, che versano in situazione di disagio economico e/o sociale, frequentanti attività sportive presso Associazioni, Enti o Società Sportive del Comune di Campagnola Emilia oppure, per attività sportive che non sono presenti sul territorio comunale, con sede nei Comuni limitrofi o dell'Unione Comuni Pianura Reggiana, aderenti al protocollo stipulato con il Comune.

Art. 3 - Requisiti e condizioni per l'accesso ai contributi

1. Possono accedere all'assegnazione dei contributi in oggetto le famiglie dei minori il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per prestazioni a Minorenni, con riferimento al minore destinatario del servizio, risulti essere equivalente o inferiore a quello definito dalla Giunta Comunale e aggiornato annualmente sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) mese di dicembre anno precedente.

2. La valutazione della situazione economica del richiedente viene desunta dall' ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) per prestazioni Minorenni con riferimento al minore destinatario del servizio e della relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica, ai sensi della normativa vigente DPCM 159/2013, DM 7 novembre 2014 e successive integrazioni e modifiche.

3. I requisiti richiesti dal presente Regolamento devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, fatte salve le esclusioni di cui ai successivi commi 6, 7 e al successivo art.5 comma 2.

4. Il beneficiario non deve essere assegnatario di altri contributi pubblici erogati per le stesse finalità della presente domanda.

5. Per ogni minore è possibile presentare domanda di sostegno economico per una sola tipologia di attività sportiva per ciascuna stagione sportiva.

6. I contributi sono riservati alle famiglie con minori residenti nel Comune di Campagnola Emilia: qualora la residenza sia acquisita dopo la scadenza del bando, la famiglia può presentare domanda dalla data di acquisto della residenza sino alla conclusione dell'anno sportivo.

7. Il Comune ovvero l'Ente da esso delegato terrà conto delle variazioni della situazione economica del nucleo familiare intervenute in data successiva alla scadenza del bando: la famiglia potrà presentare domanda dopo la scadenza del bando, allegando un Isee corrente che attesti di rientrare nel valore massimo Isee previsto dal bando. Il contributo sarà conteggiato dal mese di presentazione della nuova attestazione Isee.



Comune di Campagnola Emilia Provincia di Reggio Emilia

Art. 4 - Entità del contributo

1. Il contributo comunale consiste nell'abbattimento della quota o tariffa di iscrizione e frequenza ad attività sportive gestite da Associazioni, Enti o Società Sportive con sede nel Comune di Campagnola Emilia o, per attività che non sono presenti sul territorio comunale, con sede nei Comuni limitrofi e dell'Unione Comuni Pianura Reggiana, aderenti al protocollo stipulato con il Comune.

2. La percentuale di sconto, commisurata al costo della quota di iscrizione praticata dalla società, da applicare alla retta valida per ogni anno sportivo, sarà definita da deliberazione di Giunta Comunale, che approverà anche il valore massimo Isee delle famiglie destinatarie della misura di sostegno comunale, nonché l'importo massimo delle quote alle quali praticare lo sconto.

3. I contributi, così come il tetto Isee, sono sottoposti a rivalutazioni annuali all'indice ISTAT nella modalità prevista all'art 3 punto 1 del presente Regolamento.

4. La Giunta Comunale annualmente in sede di approvazione del Bilancio di Previsione o sue variazioni determinerà il fondo finalizzato alla concessione dei contributi. Qualora lo stesso nel corso dell'anno risulti insufficiente a far fronte alle domande pervenute, l'ammontare dei contributi spettanti sarà ridotto proporzionalmente alle risorse disponibili.

La Giunta Comunale, sulla base delle disponibilità di Bilancio, potrà decidere di intervenire per adeguare il fondo all'entità delle domande pervenute.

Art. 5 - Modalità di concessione del contributo

1. Annualmente, di norma in un periodo compreso tra il 1° settembre e il 15 novembre, il Comune ovvero l'Ente da esso delegato provvede all'emanazione di apposito Bando pubblico per la concessione dei contributi. Nel Bando saranno disciplinati nel dettaglio i destinatari dei contributi, i termini entro cui è possibile presentare domanda, la misura del contributo, le condizioni di accesso, i termini di conclusione del procedimento. Allo stesso sarà allegata l'apposita modulistica necessaria per la presentazione della domanda, nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.

2. Le domande presentate entro la scadenza indicata dal Bando potranno riguardare anche corsi/periodi di attività che avranno inizio in data successiva al termine fissato dal Bando stesso.

3. Le domande potranno essere presentate all'Ufficio Sport del Comune o all'Ente da esso delegato o ad entrambi, a mano ovvero con modalità elettronica, secondo le specifiche indicate nel Bando.

Le domande pervenute, in caso di delega della funzione, saranno trasmesse all'Ente delegato per la presa in carico.

4. Quest'ultimo provvederà ad istruire la pratica e ad eseguire i controlli e la verifica dei requisiti prescritti ai sensi dell'art.71 del DPR 445/00. Il procedimento si concluderà entro 30 giorni dalla data di chiusura del Bando di cui sopra.

5. Ad istruzione completata, la concessione del contributo o l'esclusione del richiedente, sarà disposta con determinazione del Responsabile di Procedimento. Nel caso di dubbia interpretazione od inattendibilità dei documenti presentati, il Responsabile di Procedimento nella fase istruttoria potrà avvalersi degli accertamenti che ritiene più opportuni e provvede a



Comune di Campagnola Emilia Provincia di Reggio Emilia

richiedere agli uffici competenti ogni elemento utile ad accertare la reale situazione del richiedente.

Al provvedimento di esclusione dal contributo il cittadino interessato può esperire ricorso in opposizione al Responsabile di Procedimento, entro 30 giorni dalla comunicazione.

6. La liquidazione ed il pagamento dei contributi a favore del genitore richiedente (ovvero di chi esercita la potestà genitoriale), la cui domanda è stata accolta con la determinazione di cui al punto precedente, saranno disposte al termine dell'anno sportivo dal Comune o dall'Ente da esso delegato, dopo che le Associazioni sportive, a seguito di specifica richiesta avranno attestato la frequenza dei minori alla disciplina sportiva per la quale è stata richiesta l'agevolazione, allegando la relativa documentazione delle quote pagate per il minore (note/fatture intestate ai beneficiari).

Art. 6 - Annullamento o revoca del contributo

1. L'annullamento del contributo è disposto con provvedimento del Responsabile di Procedimento nei seguenti casi:

- concessione avvenuta in contrasto con le vigenti norme,
- concessione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazione risultata falsa.

2. La revoca del contributo è disposta con provvedimento del Responsabile di Procedimento nel caso in cui il beneficiario abbia perduto i requisiti prescritti per la concessione del contributo.

3. Contro tali provvedimenti il cittadino ricorre in opposizione entro 30 giorni dalla data di notifica al Responsabile di Procedimento .

Art. 7 - Trasparenza

1. Il Comune o l'Ente da esso delegato provvede agli adempimenti di cui all'art.26 "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati" del D.lgs n.33/2013, nei modi e nelle forme ivi stabilite.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo che la relativa deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art.15 dello Statuto.